

R.G. n. 2468/2017 Sovr.



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile
Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato dott. Giorgio Previte,

vista la proposta di accordo elaborata dall'OCC dott.ssa Rosa Salerno su istanza di **Esposito Francesco e Falsia Antonia**

letti gli atti ed i documenti,

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in residente in Marano Principato (CS), via Guarasci 1;
- non essere il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta -allo stato, e fatta salva più approfondita valutazione- la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

esaminata la proposta;

constatato che il piano prevede:

- il soddisfacimento totale dei creditori collocati in prededuzione (per € 9.003,73) e dei creditori privilegiati-ipotecari (€ 57.460,88) mentre il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 20%;
- durata complessiva in 10,6 anni;

ritenuto necessario che il professionista OCC integri la proposta di piano tenendo conto degli eventuali debiti nel frattempo maturati, fornendo una fotografia aggiornata della situazione debitoria;

ritenuto opportuno che il professionista OCC valuti:



- la necessità che – essendo stato depositato un unico piano congiunto per i membri della stessa famiglia- siano mantenute distinte le masse attive e passive, al fine di preservare il principio generale di cui all'art. 2740 c.c
- la necessità di mantenere il piano in un lasso di tempo ragionevole (3-5 anni la durata congrua, ed in 7 anni la durata massima ragionevole), eccezion fatta per il credito che trova il titolo nel mutuo e per il cui pagamento può tenersi conto come durata l'arco di tempo fino alla sua naturale scadenza (condizione peraltro soddisfatta se entrambe le linee di credito ipotecario hanno la naturale scadenza nelle 128 rate) ;
- la possibilità di assicurare ai creditori chirografari una percentuale di soddisfo maggiore rispetto al 20% prospettato;

precisato che in ipotesi il ricorrente non riuscisse a sopportare tutte o alcune o nessuna delle modifiche al piano *supra* suggerite, o il professionista ritenesse il piano non sostenibile con le modifiche suggerite, esso sarà comunque oggetto di valutazione da parte di questo Giudice all'udienza sotto indicata

visto l'art 9 co. 3 ter l.n. 3/2012

P.Q.M.

Visto il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012

INVITA

il professionista a valutare l'opportunità di presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento proposta integrata secondo quanto indicato, o diversamente confermare la proposta per come già depositata

FISSA

udienza davanti a sé per il giorno **13 dicembre 2018 ore 12:30**;

ORDINA

che la proposta -per come presentata o eventualmente modificata entro il termine perentorio sopra concesso- ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 5 novembre 2018;

che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it a cura del medesimo professionista entro il 5 novembre 2018.

SOSPENDE

fino al momento in cui diverrà definitivo il provvedimento di omologa (e limitatamente all'ipotesi di accoglimento) le procedure esecutive in corso, atteso che per il loro stato potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano

Si comunichi al professionista con funzioni di OCC a cura della cancelleria.

Cosenza, 25.09.2018

Il Giudice
Giorgio Previte

